

**NEWSLETTER AMBIENTE****BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO****AGGIORNAMENTO NORMATIVO**

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Rifiuti	La Suprema Corte precisa e definisce la “miscelazione di rifiuti” come “ <i>l’operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo</i> ”. <i>Cass., Sez. III, sentenza n. 19333 del 8 maggio 2009</i>
Rifiuti	Gli scarti vegetali costituiscono rifiuti quando l’abbandono mediante deposito incontrollato al suolo per prolungato periodo, determina l’irreversibilità del processo di fermentazione e le caratteristiche di ammendante organico utilizzabile in agricoltura. <i>Cass., Sez. III, sentenza n. 20248 del 14 maggio 2009</i>
Rifiuti	In materia di deposito incontrollato di rifiuti, la Suprema Corte ribadisce la responsabilità del legale rappresentante per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione (nel caso di specie di impresa edile produttrice di rifiuti) per il fatto dei propri dipendenti, sottoposti o delegati sui quali era tenuto a vigilare. <i>Cass., Sez. III, sentenza n. 19332 del 8 maggio 2009</i>
Imballaggi	Firmato a Verona il protocollo di intesa tra Assovetro e Unione Italiana Vini. L’accordo ha l’obiettivo di potenziare la raccolta differenziata dei contenitori in vetro, prendendo in seria considerazione anche una eventuale differenziazione per colore. Ciò favorirebbe l’aumento della qualità e quantità dei imballi recuperabili, con il duplice vantaggio di una maggiore salvaguardia dell’ambiente e di una riduzione dei costi di produzione delle bottiglie. <i>Comunicato stampa del 4 maggio 2009</i>
Imballaggi	In previsione dell’attuazione di sistemi cauzionali nazionali volti al recupero degli imballaggi non riutilizzabili per bevande, La Commissione UE presenta i diversi aspetti giuridici e le eventuali ripercussioni sul mercato interno delle misure di regolamentazione nel campo degli imballaggi di bevande. <i>Comunicazione UE 2009/C 107/01 - Imballaggi di bevande, sistemi di deposito cauzionale e libera circolazione delle merci in Gazzetta Ufficiale Unione Europea, 9 maggio 2009 n. C107</i>
Emissioni	La modifica sostanziale di un impianto preventivamente autorizzato comporta l’obbligo da parte del gestore di presentazione di una nuova domanda autorizzatoria. L’articolo 269 comma 8 del Dlgs 152/06 definisce per modifica sostanziale “ <i>la modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse</i> ”. <i>Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2746 del 29.04.2009</i>
Effluenti di allevamento	La Suprema Corte ribadisce la natura di scarico degli effluenti di allevamento, se non vengono utilizzati nella fertirrigazione. Tale scarico è parificato a quello domestico gli effluenti vengono smaltiti tramite condotta. Viceversa, in mancanza di convogliamento in condotta, lo sversamento sul suolo, nel sottosuolo, ecc al di fuori della fertirrigazione configura smaltimento di un rifiuto. <i>Cass., Sez. III, sentenza n. 19880 del 11 maggio 2009</i>
Autotrasporto	Il termine fissato per l’adeguamento ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale previsti dal D.Lgs. 395/2000 per coloro che esercitano l’autotrasporto con veicoli di portata utile non superiore a 3.5 t (o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate) passa dal 17 agosto 2009 al 17 agosto 2010 . <i>Art. 29 comma 1 duodecies D.L. 30.12.2008 N. 207 (Decreto Milleproroghe) convertito con modificazione dalla legge 27.2.2009 n. 14</i>



SCADENZE – ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile e trimestrale sono tenuti a presentare la denuncia periodica.	20.07.2009	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8

APPROFONDIMENTI

La classificazione dei rifiuti	<p>La classificazione dei rifiuti, come prevista e normata dal D.Lgs. 152/2006, viene effettuata sulla base di due criteri:</p> <ol style="list-style-type: none">1) secondo l'origine2) secondo le caratteristiche di pericolosità <p>In relazione alla loro provenienza, i rifiuti si distinguono in URBANI e SPECIALI. In considerazione della presenza o meno di componenti di pericolosità, sia i rifiuti urbani che gli speciali si distinguono in PERICOLOSI e NON PERICOLOSI.</p> <p>Classificazione dei rifiuti in base all'origine</p> <p>Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, si definiscono RIFIUTI URBANI:</p> <ol style="list-style-type: none">a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). <p>In contrapposizione ai rifiuti sopra elencati, l'art 184, comma 3, classifica come RIFIUTI SPECIALI:</p> <ol style="list-style-type: none">a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;c) i rifiuti da lavorazioni industriali, ;d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;e) i rifiuti da attività commerciali;f) i rifiuti da attività di servizio;g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;m) il combustibile derivato da rifiuti; <p>Tra i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, si colloca una tipologia intermedia costituita dai RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI.</p> <p>Si tratta di una particolare categoria di rifiuti provenienti da attività artigianali, industriali, commerciali che presentano caratteristiche quantitative e qualitative tali da essere potenzialmente considerati simili ai rifiuti urbani (ad esempio, di carta, imballaggi e legno). Si ripete "potenzialmente", in quanto lo strumento attraverso il quale i rifiuti speciali possono essere assimilati agli urbani è il Regolamento Comunale.</p> <p>Di conseguenza, soltanto a seguito di un atto scaturente dalla potestà decisionale del</p>
---------------------------------------	--



	<p>comune, i rifiuti "assimilabili" possono considerarsi "assimilati" ed essere sottoposti al regime giuridico di gestione dei rifiuti urbani.</p> <p><u>Classificazione dei rifiuti in base alla pericolosità</u></p> <p>In base a quanto previsto dall'art. 184, comma 5, è possibile distinguere:</p> <p>1) rifiuti pericolosi fin dall'origine, che sono i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali <u>con apposito asterisco</u> nell'elenco CER (Catalogo Europeo Rifiuti) 2002. Tale elenco è trasposto nell'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>2) rifiuti ai quali viene riconosciuta la pericolosità in funzione della concentrazione di sostanze pericolose o metalli pesanti in essi contenuta, da determinarsi mediante opportuna verifica analitica.</p> <p>Tanto la normativa europea (Direttiva 91/689/CEE) quanto quella italiana di recepimento (D.Lgs. 152/06), identificano come pericoloso il rifiuto che risulta possedere una o più delle caratteristiche di pericolosità (cosiddette Classi H).</p> <p>I metodi ed i criteri per individuare se un rifiuto contenga o meno sostanze pericolose sono derivati sostanzialmente dalla normativa europea sulla classificazione delle sostanze pericolose (Direttiva 67/548/CEE) e da quella sulla classificazione dei preparati pericolosi (Direttiva 1999/45/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 14/03/2003, n. 65).</p> <p>Come già più sopra anticipato, possono essere classificati come pericolosi tanto i rifiuti urbani che i rifiuti speciali.</p> <p>I rifiuti urbani pericolosi (RUP) sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono composti pericolosi o tossici e pertanto, per evitare danni all'ambiente, devono essere trattati in modo adeguato e separato dal "normale flusso" degli urbani. Tra i RUP si annoverano i medicinali scaduti e le pile esaurite.</p> <p>I rifiuti speciali pericolosi sono quei rifiuti generati dalle attività produttive che presentano le caratteristiche di pericolosità individuate in base ai criteri sopra indicati. Siffatti rifiuti vanno gestiti e trattati in maniera tale da ridurre la potenzialità inquinante.</p> <p>E' appena il caso di sottolineare che la classificazione del rifiuto e la conseguente attribuzione del codice CER, rientrano tra gli obblighi del produttore/detentore.</p> <p>In particolare, i produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non, devono:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Codificare e classificare i rifiuti che producono;2) Detenerli nel rispetto delle tempistiche e modalità del deposito temporaneo;3) Consegnarli a soggetti autorizzati allo smaltimento o recupero, tramite trasportatori abilitati iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali4) Adempiere agli obblighi di gestione amministrativa, ovvero:<ul style="list-style-type: none">- Emissione del formulario di identificazione del rifiuto- Tenuta del registro di carico e scarico- Presentazione della comunicazione annuale (MUD)
Riferimenti normativi	Art. 184, D.Lgs. 152/2006

FAQ (Le domande più frequenti)

1) Bisogna essere autorizzati per trasportare rifiuti ?

Sì. Ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 devono essere iscritte all'Albo le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, nonché i produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasporto i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi nel limite di 30 kg/lt. al giorno, il cui trasporto degli stessi rifiuti autoprodotti, rappresenti un'attività accessoria e integrante a quella principalmente esercitata.

2) In che cosa consiste l'abbandono di rifiuti ?

In linea generale per abbandono di rifiuti si intende l'atto di chi si disfa di rifiuti in un'area a questo non autorizzata. Nello specifico, l'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 vieta *"l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee"*.

L'art. 255 del Codice dell'Ambiente prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105 a € 620 nell'ipotesi di abbandono di rifiuti pericolosi e ingombranti, da € 25 a € 155, negli altri casi.

L'orientamento giurisprudenziale prevalente riconosce l'elemento di discriminazione tra il semplice abbandono di rifiuti e la discarica abusiva nel fatto che il primo è singolo ed occasionale, il secondo è continuativo e abituale.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.